

**CONSORZIO UNICO DELLE STRADE VICINALI
DEL COMUNE DI MAGLIANO IN TOSCANA**

- COSVIMAT -

STATUTO

Aggiornato al 17/06/2023 (Delibera Assemblea n. 1 del 17/06/2023)

Articolo 1
(Costituzione del Consorzio)

Il Consorzio unico delle Strade Vicinali del Comune di Magliano in Toscana, costituito con deliberazione del Consiglio Comunale di Magliano in Toscana n. 17 del 09/06/2022 e successive modificazioni, ai sensi dell'art.1 del D.L. Lgt. 1° settembre 1918, n.1446 ed in relazione al disposto dell'art.14 della Legge 12 febbraio 1958, n.126, comprende gli utenti delle strade vicinali di uso pubblico che vi aderiscono, ricadenti nel territorio del Comune di Magliano in Toscana o in Comuni con esso confinanti, purché almeno un tratto della strada interessata ricada nel Comune di Magliano in Toscana.

Sono compresi nel vincolo consortile tutti i beni inclusi nei comprensori serviti dalle strade che ne fanno parte e, quindi, tutte le abitazioni e tutte le attività produttive ivi ricadenti.

Potranno essere in seguito ammessi a far parte del Consorzio anche gli utenti di altre strade vicinali consorziate purché ne facciano domanda allo stesso, dichiarando di accettare il presente Statuto.

Articolo 2
(Denominazione)

Il Consorzio assume la denominazione di "CONSORZIO UNICO DELLE STRADE VICINALI DEL COMUNE DI MAGLIANO IN TOSCANA", in sigla "COSVIMAT"

Articolo 3
(Scopo)

Lo scopo del Consorzio è quello di provvedere alla ricostruzione o sistemazione e, quindi, alle necessarie opere di straordinaria e ordinaria manutenzione delle strade vicinali di uso pubblico che ne fanno parte.

Articolo 4
(Durata)

La durata del Consorzio è a tempo indeterminato.

Cesserà comunque nei seguenti casi:

1. qualora dovesse cessare l'uso pubblico di tutte le strade;
2. qualora le strade dovessero essere classificate fra le comunali, provinciali o statali;
3. qualora le strade dovessero essere soppresse o abbandonate.

Articolo 5
(Sede)

Il Consorzio, prima dell'avvio delle proprie attività, dovrà individuare la propria sede, che non potrà comunque coincidere con il municipio del comune di Magliano in Toscana.

Articolo 6
(I consorziati)

Sono consorziati delle strade vicinali i titolari degli immobili ed attività di cui all'art.1, intendendosi per tali i rispettivi proprietari, usufruttuari, enfiteuti, ecc., quali risultano dai rispettivi elenchi delle strade vicinali.

Fanno comunque parte del Consorzio tutti i proprietari o possessori di terreni con o senza fabbricati o di diritti immobiliari i quali fanno o possono fare uso delle suddette strade per

accedere ai rispettivi fondi o fabbricati.

Articolo 7 (Vincoli)

Il vincolo sociale dura sino a che ha vita il Consorzio ed è vincolo reale limitatamente ai terreni ed agli altri beni situati nel comprensorio consorziale.

Ogni consorziato consente, in linea di massima, le occupazioni occorrenti per i lavori o per eventuali varianti della strada consorziate, da effettuare dietro equo compenso da stabilire in accordo tra i competenti organi del Consorzio ed il titolare della proprietà del fondo interessato.

Gli accessi ai fondi dei consorziati tramite viabilità secondaria privata, saranno aperti sulla strada consorziate a cura e spese dell'interessato, ma con l'osservanza delle prescrizioni tecniche che il consorzio riterrà necessario imporre.

Ogni consorziato è obbligato a comunicare all'amministrazione del Consorzio qualsiasi variazione di possesso (compravendite, divisioni ereditarie, subentri, ecc.) relativa ai terreni ed agli altri beni situati nel comprensorio consorziale. La stessa avrà efficacia sul contributo a carico dei relativi utenti con decorrenza dall'emissione del primo ruolo successivo alla data di ricevimento della comunicazione da parte del Consorzio stesso.

Articolo 8 (Mezzi per provvedere alle spese consorziali)

Alle spese consorziali si provvede mediante:

- a) i contributi ordinari degli utenti;
- b) il contributo ordinario del Comune o dei Comuni interessati alla sistemazione delle strade, nella misura del 20%, che potrà incrementata fino alla concorrenza del 50% per interventi individuati dal Comune di particolare interesse pubblico;
- c) i contributi straordinari di cui all'art.9 del Decreto Legislativo 01.09.1918, n.1446;
- d) i canoni per occupazione del suolo;
- e) eventuali sussidi o contributi di Enti diversi dal Comune;
- f) eventuali entrate straordinarie per donazioni, mutui, movimenti di capitali, ecc.

Articolo 9 (Criteri per la ripartizione dei contributi consortili)

Il Consorzio avrà un'amministrazione unica ed un unico bilancio.

La ripartizione dei contributi ordinari a carico degli utenti viene fatta per ciascuno di essi sulla base dei nuovi piani di ripartizione delle spese.

Articolo 10 (Calcolo delle quote degli utenti)

Stabilito in bilancio l'ammontare presunto delle spese, si toglieranno dallo stesso l'eventuale avanzo di amministrazione, le eventuali entrate straordinarie e il contributo del Comune; la somma residua verrà divisa fra gli utenti secondo il piano di ripartizione delle spese.

Si compila quindi il ruolo degli utenti che dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione e posto in riscossione nei modi e nelle forme previsti dalle normative in vigore al momento.

Articolo 11
(Organi del Consorzio)

Il Consorzio è amministrato dai seguenti organi:

- a) l'Assemblea
- b) il Consiglio di Amministrazione
- c) il Presidente.

Articolo 12
(Composizione dell'Assemblea)

L'Assemblea è costituita da tutti i titolari di immobili ed attività produttive che risultano iscritti nell'elenco degli utenti di cui all'art.6, nonché dal Comune che contribuisce alle spese consorziali.

Ogni titolare iscritto nell'elenco degli utenti ed il Comune ha diritto al voto proporzionale alla misura del contributo dovuto o assunto.

I proprietari o possessori iscritti pro indiviso sono considerati come un solo proprietario o possessore.

Per il Comune, le società, i minorenni e gli inabilitati, hanno diritto al voto i rispettivi rappresentanti legali.

Per i falliti e per i sottoposti ad amministrazione giudiziaria, hanno diritto al voto il curatore e l'amministratore.

Ogni utente, mediante delega scritta, può farsi rappresentare all'Assemblea da altro utente o da persona di fiducia maggiorenne. Ciascuno consorziato potrà rappresentare, mediante delega, un massimo di tre utenze.

Articolo 13
(Riunioni dell'Assemblea)

Le riunioni dell'Assemblea sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta all'anno per deliberare sul bilancio preventivo, sul conto consuntivo dell'esercizio precedente e sulla nomina dei revisori del conto.

L'Assemblea straordinaria potrà essere riunita in qualsiasi tempo per determinazione del Consiglio di Amministrazione o del Presidente, o quando ne sia fatta richiesta scritta, con indicazione delle motivazioni, da almeno 1/3 degli utenti, oppure a richiesta del Sindaco del Comune; in questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo almeno entro 30 giorni dalla data della richiesta.

Per la trattazione di argomenti non di carattere generale, ma riguardanti soltanto uno o alcuni dei consorzi stradali aderenti al Consorzio, potranno essere riunite anche Assemblee solo degli utenti degli stessi.

Articolo 14
(Convocazioni dell'Assemblea)

La convocazione dell'Assemblea è fatta mediante avvisi scritti da consegnare al domicilio dei singoli utenti a mezzo posta, mail, Posta Elettronica certificata (PEC).

L'avviso, contenente il giorno, l'ora, il luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare, deve essere consegnato almeno due giorni prima della data fissata per la riunione stessa; tuttavia, nei casi di urgenza, sarà sufficiente che l'avviso sia fatto pervenire almeno 24 ore prima.

Articolo 15
(Validità e modalità di svolgimento delle sedute)

Le Assemblee sia ordinarie che straordinarie, devono essere sempre convocate in prima ed in seconda convocazione.

Nella prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con l'intervento di un numero di utenti tali, escluso il Comune, pari al 50% del numero di consorziati, come risultanti dal piano di ripartizione approvato.

Nella seconda convocazione, da fissarsi nello stesso giorno e luogo della prima, ma ad un'ora di distanza da quella, l'Assemblea potrà validamente deliberare qualunque sia il numero delle utenze presenti.

Agli effetti del calcolo delle presenze si farà riferimento alle ditte iscritte nell'ultimo ruolo di contribuenza.

L'allontanamento di alcuni utenti, dopo accertato il numero delle presenze, non influisce sulla validità delle adunanze.

Le sedute dell'Assemblea di regola sono private; possono essere pubbliche quando sia richiesto da almeno un terzo degli utenti presenti e purché non vengano trattati argomenti concernenti persone.

Articolo 16
(Presidenza dell'Assemblea)

Le riunioni dell'Assemblea sono presiedute dal Presidente del Consorzio e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente; in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo saranno presiedute dal Consigliere più anziano presente, intendendo per tale quello che ha ottenuto più voti.

Articolo 17
(Delle deliberazioni e delle votazioni)

Per la validità delle deliberazioni che promuovono la realizzazione delle opere di sistemazione e ricostruzione delle strade, è necessario il voto favorevole di un numero di utenti il quale rappresenti od assuma un complessivo contributo non inferiore ai due terzi dei presenti, computato il concorso del Comune obbligatorio o facoltativo.

Per la modifica dello Statuto del Consorzio occorre il voto favorevole dei 2/3 dei presenti, aventi diritto al voto.

Per la validità delle altre deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei voti.

Per la elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione le votazioni potranno essere effettuate in forma palese per alzata di mano se l'unanimità dei presenti è concorde o, in caso contrario, attraverso schede di votazione, ciascuna delle quali potrà contenere fino ad un massimo di tre nominativi da scegliere fra i consorziati o loro rappresentanti.

Per la nomina dei Revisori dei Conti le votazioni potranno essere effettuate in forma palese per alzata di mano se l'unanimità dei presenti è concorde o, in caso contrario, attraverso schede di votazione, ciascuna delle quali potrà contenere fino ad un massimo di tre nominativi da scegliere fra i consorziati o loro rappresentanti.

Non verranno computati gli eventuali nominativi iscritti in più nelle schede.

Le schede bianche o non leggibili verranno computate per determinare la maggioranza dei votanti. Non si computano invece coloro che dichiarino di astenersi dalla votazione, quantunque di essi si tenga conto per determinare il numero necessario per rendere valida l'adunanza.

Articolo 18
(Modalità di svolgimento delle votazioni)

Le votazioni si effettuano in modo palese o a scrutinio segreto. La votazione palese si fa per alzata di mano o per appello nominale. Si può sempre eseguire la controprova per meglio constatare l'esito delle votazioni. La votazione a scrutinio segreto si fa mediante schede.

Articolo 19
(Votazioni per appello nominale)

Le votazioni per appello nominale hanno luogo solamente quando sia richiesto da almeno 20 presenti.

Articolo 20
(Deliberazioni concernenti persone)

Ogni volta che trattasi di deliberazioni concernenti persone, anche se la seduta è pubblica, deve adottarsi il sistema dello scrutinio segreto.

Di regola, nelle nomine a cariche od impieghi deve preferirsi il sistema delle schede.

Articolo 21
(Risultati delle votazioni)

I risultati delle votazioni vengono riconosciuti e proclamati con l'assistenza del Segretario del Consorzio e di due scrutatori, se è stato usato il sistema delle schede.

Articolo 22
(Attribuzioni dell'Assemblea)

Spetta all'Assemblea provvedere:

- a) alla elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- b) alla nomina del Revisore dei Conti;
- c) alla nomina dei Capo Strada;
- d) all'approvazione del Bilancio preventivo e del Conto Consuntivo;
- e) agli acquisti ed alienazioni ed alle occupazioni permanenti del suolo stradale;
- f) agli impegni e vincoli oltre l'anno;
- g) alla proposizione dei lavori che eccedono l'ordinaria manutenzione delle strade;
- h) alle proposte di variazioni dello Statuto e dell'elenco degli utenti o relativo piano di ripartizione delle spese fra i medesimi.

Articolo 23
(Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio è costituito da quindici componenti, come di seguito specificati:

- a) Quattordici membri: 13 eletti fra i consorziati o loro rappresentanti ed uno nominato dal Sindaco
- b) Il presidente.;

I componenti assumono a loro carico un voto, ripartito in forma paritaria fra loro.

Il Consiglio di Amministrazione viene rinnovato ogni 4 anni, ma i suoi componenti restano in carica sino all'insediamento dei successori. I singoli componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge il Presidente, che può essere anche soggetto esterno all'assemblea, ed il Vice-Presidente.

La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, determina la decadenza dal Consiglio medesimo.

Articolo 24 **(Competenze del Consiglio di Amministrazione)**

Spetta al Consiglio di Amministrazione provvedere:

1. alla fissazione delle riunioni dell'Assemblea;
2. alla preparazione dei bilanci di previsione ed alla presentazione dei conti consuntivi;
3. all'approvazione dei ruoli per la riscossione dei contributi;
4. a promuovere i progetti e l'esecuzione dei lavori che non siano di competenza dell'Assemblea;
5. alle autorizzazioni a stare in giudizio;
6. alla nomina del Segretario, del Tecnico e di altro eventuale personale necessario all'amministrazione del Consorzio;
7. agli storni di fondi di spese ordinarie ed ai prelevamenti dal fondo di riserva;
8. a deliberare circa le occupazioni temporanee di cui all'art.14 D.L.Lgt. 01.09.1918, n.1446;
9. a tutte le spese di ordinaria amministrazione nei limiti degli stanziamenti di bilancio ed alla nomina dei progettisti e dei collaudatori;
10. a deliberare in via di urgenza su tutti gli affari amministrativi e questioni giudiziarie che riguardino gli interessi del Consorzio con obbligo di comunicare i provvedimenti relativi alla prima riunione dell'Assemblea per la ratifica;
11. all'affidamento del servizio di tesoreria.

Articolo 25 **(Convocazione del Consiglio di Amministrazione)**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni volta che ne ravvisi la necessità oppure quando ne sia fatta richiesta almeno da sei Consiglieri,

La convocazione è fatta mediante lettere da spedire per posta o da recapitarsi in tempo utile a ciascun componente, o mediante mail, messaggeria telefonica o altro.

Le adunanze sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza di voti.

Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete quando sia richiesto anche da un solo Consigliere, oppure quando si tratti di deliberazioni concernenti persone o nelle quali siano interessati Revisori dei Conti e consiglieri o impiegati, oppure loro parenti ed affini.

Articolo 26 **(Il Presidente)**

Il Presidente:

1. convoca e presiede le Assemblee degli utenti e le adunanze del Consiglio di Amministrazione e formula i relativi ordini del giorno;
2. dà esecuzione alle deliberazioni adottate;
3. salvo delega stipula i contratti;
4. salvo delega rappresenta il Consorzio in giudizio e di fronte a terzi;
5. salvo delega firma i mandati di pagamento e gli ordini di riscossione, la corrispondenza e tutti gli atti riguardanti l'amministrazione del Consorzio;
6. vigila sul funzionamento degli uffici e dei servizi consortili.

Articolo 27
(Sostituzione del Presidente in caso di assenza o impedimento)

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente ed, in mancanza, dal Consigliere più anziano, intendendo per tale quello che ha ottenuto più voti

Articolo 28
(Capo Strada)

Gli utenti di ogni strada o gruppo di strade facenti parte del Consorzio nominano al loro interno un Capo Strada, che può anche essere nominato come membro del Consiglio di Amministrazione.

I Capo Strada vengono nominati ogni 5 anni, ma restano comunque in carica sino all'insediamento dei successori. I singoli componenti sono rieleggibili.

Articolo 29
(Funzioni dei Capo Strada)

I Capo Strada provvedono:

- a) a sorvegliare sullo stato di manutenzione delle strade, sulla loro sicurezza, su eventuali lavori non consentiti ed usi impropri delle stesse;
- b) a sorvegliare sull'esecuzione dei lavori ordinati, qualora posseggano le competenze necessarie;
- c) a collaborare con il Tecnico, con il Segretario e con gli organi del Consorzio relativamente ai lavori da prevedere, alle variazioni ed aggiornamenti dell'elenco degli utenti ed a quant'altro necessario ai fini dell'assolvimento dei compiti del Consorzio.

Articolo 30
(Il Segretario)

Il Consorzio si avvale della figura di un Segretario.

Il Segretario è nominato dal Consiglio di Amministrazione che ne stabilisce anche la misura della retribuzione o compenso e le modalità di prestazione del lavoro. Il Segretario verrà nominato alla prima riunione utile del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 31
(Funzioni del Segretario)

Il Segretario del Consorzio:

- a) provvede a tutti i lavori di ufficio del Consorzio, rispondendone personalmente a tutti gli effetti;
- b) assiste alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione redigendo i relativi processi verbali;
- c) firma assieme al Presidente, o suo delegato, i verbali delle riunioni, i mandati di pagamento e le reversali di incasso;
- d) provvede alla regolare pubblicazione delle deliberazioni;
- e) dirige e coordina l'attività del Tecnico e di altro eventuale personale del Consorzio;
- f) provvede a tutto quanto è connesso con il funzionamento del Consorzio secondo le direttive del Presidente, del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea.

Articolo 32
(Il Tecnico)

Il Consorzio si avvale della figura di un Tecnico.

Il Tecnico è nominato dal Consiglio di Amministrazione che ne stabilisce anche la misura della retribuzione o compenso e le modalità di prestazione del lavoro.

Articolo 33
(Funzioni del Tecnico)

Il Tecnico del Consorzio:

- a) controlla e sorveglia sullo stato di manutenzione e di sicurezza delle varie strade;
- b) ordina i lavori necessari;
- c) controlla sull'esecuzione di opere, sulla fornitura di materiali e sulle prestazioni;
- d) redige perizie e progetti;
- e) tiene aggiornato l'elenco delle utenze;
- f) firma le fatture e notule attestandone la conformità alle richieste e la regolarità delle forniture e delle prestazioni rese;
- g) sostituisce il Segretario in caso di sua assenza o impedimento;
- h) qualora necessario assiste alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 34
(Revisore dei Conti)

Il Revisore dei Conti è nominato scegliendo fra persone iscritte all'albo e dura in carica quattro anni, con possibilità di essere rinominato.

Articolo 35
(Altre collaborazioni e prestazioni professionali)

Il Consorzio, per lo svolgimento delle proprie funzioni, potrà avvalersi di prestazioni professionali private di studi tecnici, studi commercialisti, studi legali, ecc.

Potrà altresì provvedere all'assunzione in proprio di personale, previo assenso dell'Assemblea.

Articolo 36
(Finanza e contabilità – Esercizio finanziario)

L'esercizio finanziario del Consorzio va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Articolo 37
(Servizio riscossione contributi e Servizio di Tesoreria)

Il servizio di esazione dei contributi, a mezzo ruoli, viene effettuato tramite il Concessionario del Servizio Riscossione Tributi.

Il servizio di Tesoreria è affidato ad un Istituto di Credito, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 38
(Esecuzioni dei lavori e forniture: modalità)

I lavori e le forniture verranno affidati per mezzo di trattativa privata, eventualmente preceduta da gara informale con apertura delle buste da parte del Consiglio di Amministrazione o del tecnico delegato.

I lavori potranno altresì essere realizzati mediante l'impiego di manodopera, mezzi, attrezzature e materiali propri, di cui eventualmente sia dotato il Consorzio.

E' fatta comunque salva la facoltà dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione di deliberare o autorizzare altre modalità di esecuzione, quando risultino più convenienti e vantaggiose per il Consorzio.

Articolo 39
(Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni)

Le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione vengono pubblicate all'Albo Pretorio del Comune di Magliano in Toscana per 15 giorni e diventano esecutive decorsi 10 giorni dalla pubblicazione stessa.

Articolo 40
(Esecuzioni dei provvedimenti nelle more dei giudizi nel caso di ricorsi)

Gli eventuali ricorsi, sia contro i provvedimenti del Comune sia contro quelli del Consorzio, non sospendono nelle more del giudizio la esecutività dei medesimi, salvo diversa decisione della competente autorità.

Articolo 41
(Estensione delle norme sull'ordinamento degli Enti Locali al funzionamento del Consorzio Regolamento di gestione)

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si intendono estese al funzionamento del Consorzio, le norme sull'ordinamento degli Enti Locali, in quanto compatibili.

Potrà altresì essere applicato, previa approvazione dell'Assemblea degli utenti, un apposito Regolamento di gestione.

Articolo 42
(Trasformazione del Consorzio)

Qualora si verifichi la cessazione del transito pubblico in qualsiasi strada o gruppo di strade consorziate, dovrà essere convocata l'Assemblea per esprimere l'intenzione degli utenti di trasformare o meno il Consorzio da consorzio per la manutenzione di strada vicinale soggetta a servitù di pubblico passaggio in quello per la manutenzione di strada vicinale non soggetta.

Per l'eventuale trasformazione del consorzio dovrà osservarsi la procedura di cui all'art.2 del D.L. Lgt 1° settembre 1918, n.1446.